




**STRUTTURA INTERAZIENDALE COMPLESSA
REGIONALE DI MEDICINA LEGALE
Direttore Prof. Aldo DI FAZIO**



**MEDICINA LEGALE IN MATERIA PENALE:
IL REATO, IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ,
ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO,**





IL REATO

L'INFRAZIONE DELLA LEGGE PENALE COSTITUISCE

IL REATO

**FATTO COMMISSIVO OD OMISSIVO DALLA LEGGE
SPECIFICAMENTE PREVISTO**



**L'OBBLIGO DI SUBIRE LE PENE
STABILITE DALLA LEGGE PER UN
FATTO PREVEDUTO COME REATO
RAPPRESENTA LA**

RESPONSABILITA' PENALE



NESSO DI CAUSA

Art. 40. (Rapporto di causalità')

*Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è **conseguenza della sua azione od omissione.***

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.



RAPPORTO DI CAUSALITÀ

È il nesso che corre tra due fenomeni, che assumono l'uno la qualità di **causa** e l'altra quella di **effetto** o **evento**

In medicina clinica:

Etiologia

Patogenesi

Nel diritto:

Attribuibilità di un fatto ad una condotta (antigiuridica)



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE



IL NESSO DI CAUSA

NESSO DI CAUSA

ANTECEDENTI

Causali

Concausali

Condizionali

Occasionali

Estranei

In base al valore attribuito nella dinamica del rapporto causale.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE

IL NESSO DI CAUSA

NESSO DI CAUSA



È **causa** l'antecedente necessario e sufficiente a produrre l'effetto (idoneità qualitativa, quantitativa e modale).

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS

CORSO DI MEDICINA LEGALE

IL NESSO DI CAUSA



NESSO DI CAUSA

... È **CAUSA** l'antecedente necessario e sufficiente a produrre l'effetto (idoneità qualitativa, quantitativa e modale) ...

ANTECEDENTE: Un fenomeno non può produrre un altro se non lo precede nel tempo. La causa deve essere cronologicamente (semplice successione) ed eziologicamente (vera connessione) precedente all'effetto.

NECESSARIO: È un criterio di esclusione. È necessario tutto ciò che non può essere eliminato senza eliminare (totalmente o parzialmente) l'effetto.

SUFFICIENTE: È sufficiente tutto ciò che è capace di produrre un effetto senza altri fattori.

STATO ANTERIORE

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE



IL NESSO DI CAUSA

CONCAUSA

QUANDO L'ANTECEDENTE è SOLO UNO DEI FATTORI CHE CONCORRONO NEL DETERMINARE L'EVENTO, IN TAL CASO, CIASCUNA CONDIZIONE PUR NECESSARIA MA DA SOLA INSUFFICIENTE A PROVOCARLO ASSUME IL RUOLO DI **CONCAUSA O CAUSA CONCORRENTE**.

TEORIA DELL'EQUIVALENZA: IN PRESENZA DI **CONCAUSE** è DA CONSIDERARSI CAUSA QUALSIASI CONDIZIONE IN ASSENZA DELLA QUALE L'EVENTO NON SI SAREBBE VERIFICATO (*CONDITIO SINE QUAN NON*)

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



CONDIZIONE ED OCCASIONE

Condizione: stato anteriore (preesistente) necessari affinché la causa possa agire. La condizione non interviene nella seriazione causale e non assume dignità di causa. È quindi lo stato esistente che permette alla causa di produrre l'effetto. (Es. la gravidanza è antecedente e necessaria all'aborto, ma non è né causa, né concausa dell'aborto).

Occasione: è una “circostanza favorevole” incapace, di per sé, a produrre l'effetto. È un antecedente esiguo rispetto all'evento; sostituibile con altri eventi di analoga valenza; inefficace su un individuo normale. Ultimo e non indispensabile anello della catena. Non giustifica, di per sé, la sua qualificazione come antecedente causale. È la goccia che fa traboccare il vaso. (Es. un tenue urto che determina una frattura in un osso invaso da un processo neoplastico).



UNIBAS

CORSO DI MEDICINA LEGALE



IL NESSO DI CAUSA

CAUSALITÀ SECONDO IL CODICE PENALE
RAPPORTO DI CAUSALITÀ NEI REATI COMMISSIVI

Art. 40 C.P.

(il rapporto di causalità è un elemento essenziale del reato)

(collega la condotta all'evento)

(condizione necessaria per la punibilità)

[Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.]

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS

CORSO DI MEDICINA LEGALE



IL NESSO DI CAUSA

CAUSALITÀ SECONDO IL CODICE PENALE

RAPPORTO DI CAUSALITÀ NEI REATI COMMISSIVI

Art. 40 C.P.

[Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.]

REATO: ogni azione od omissione umana, vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena irrogata dall'Autorità Giudiziaria.

Reati commissivi: OK

Reati omissivi: *[Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.]*

Il dovere di attivarsi deve avere carattere giuridico (norma di legge, regolamento, contratto, professione, etc...).

Si è responsabili perché la legge prevede per quella figura un ruolo di garanzia (garante dell'impedimento dell'evento dannoso / tutela dell'interesse giuridico affidatogli).

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS

CORSO DI MEDICINA LEGALE

IL NESSO DI CAUSA



CONCORSO DI CAUSE

Art. 41 C.P.

[Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento.]

La causa concorrente ha lo stesso valore della causa unica.

Per aversi un rapporto di concausalità occorre che gli antecedenti siano stati tutti necessari (Es. Nella morte del tetano: sia la ferita, sia l'infezione).

Il colpevole dovrà rispondere di tutto quanto è conseguito dal concorso della propria azione con altre cause, anche quando l'azione è stata modesta rispetto al contributo di altri fattori (Es. La morte è dipesa dal tetano, ma la s.d.c. della cute ha aperto la via d'ingresso – Omicidio, non lesione).

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS

CORSO DI MEDICINA LEGALE

IL NESSO DI CAUSA
CONCORSO DI CAUSE
CAUSA UNICA E SOPRAVVENUTA



[Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.]

La causa sopravvenuta esclude il rapporto di causalità quando possiede i seguenti requisiti:

- È avulsa dal fatto del colpevole e dalla sua condotta (è autonoma);
- Si inserisce nella seriazione causale come fatto anormale, atipico, eccezionale ed imprevedibile;
- Ha efficacia preponderante nel determinare l'evento.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS

CORSO DI MEDICINA LEGALE



**IL NESSO DI CAUSA
CONCORSO DI CAUSE
CAUSA UNICA E SOPRAVVENUTA**

Solo in questi casi l'azione/omissione umana, se antigiuridica, comporterà la sanzione per i soli effetti prevedibili dalla azione/omissione stessa.

La causa sopravvenuta si considera tale quando essa si sostituisce totalmente alla serie causale precedente, operando per esclusiva forza propria.

Degrada l'azione dell'imputato dal ruolo di causa a quello di condizione.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS

CORSO DI MEDICINA LEGALE

IL NESSO DI CAUSA
CONCORSO DI CAUSE
CAUSA UNICA E SOPRAVVENUTA



Art. 41 C.P.

In tal caso il colpevole

[Risponderà del solo fatto da lui commesso, se questo costituisce di per sé un reato.]

Es: Lesione anziché omicidio.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE



IL NESSO DI CAUSA

TEORIE DELLA PROBABILITÀ

Procedimenti conoscitivi applicati nei singoli casi mediante un giudizio espresso in termini percentuali di probabilità: Alta probabilità, buona probabilità, scarsa probabilità, improbabilità.

Nei casi clinici non ci si può avvalere di modelli matematici, perciò per identificare il nesso di causa si utilizza il metodo della
SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE DI
COPERTURA.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE

IL NESSO DI CAUSA



TEORIE DELLA PROBABILITÀ

SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE DI COPERTURA: Procedimento mediante il quale si prospetta la maggiore o minore probabilità che la condotta abbia costituito la condizione necessaria per il verificarsi dell'evento dannoso, posto che tale evento non sarebbe avvenuto qualora si fosse proceduto in modo doveroso e corretto.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE
IL NESSO DI CAUSA



METODOLOGIA MEDICO - LEGALE

Res medica sub specie iuris

ANAMNESI: Lavorativa, patologica, inchiesta.

ESAME OBIETTIVO.

ESAMI COMPLEMENTARI.

INDAGINI COLLEGIALI.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE

IL NESSO DI CAUSA



METODOLOGIA MEDICO - LEGALE

Res medica sub specie iuris

PROGNOSI: Durata, guaribilità, recidiva, letalità, immediata o lontana, realizzabile o irrealizzabile, definitiva o rivedibile.

GIUDIZIO: Di certezza, probabilità, possibilità esclusione.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS

CORSO DI MEDICINA LEGALE

IL NESSO DI CAUSA



METODOLOGIA MEDICO - LEGALE

La valutazione del nesso causale va fatta sulla base di diversi criteri medico-legali di giudizio:

Criterio cronologico: verifica la congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti. Ad esempio, un infermiere si punge con una siringa e successivamente scopre di aver contratto l'epatite B. Considerato che il tempo di incubazione dell'HBV è va da 2 a 6 mesi, si valuta se la puntura cronologicamente possa concordare con lo sviluppo dell'infezione.

Criterio topografico: verifica la corrispondenza di sede, che non sempre è obbligatoria (si pensi alle lesioni da contraccolpo, all'embolia, ecc.).

Criterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa: valuta se l'agente lesivo è qualitativamente e quantitativamente sufficiente a causare il danno in analisi (si pensi alle lesioni vertebrali in seguito ad un tamponamento automobilistico verificando anche lo stato delle vetture stesse).

Criterio eziologico (o dell'idoneità lesiva) Secondo tale criterio il procedimento di analisi del nesso eziologico deve tenere in considerazione l'adeguatezza del fattore causale ipotizzato come responsabile dell'evento, non solo sotto il profilo dell'efficienza qualitativa e quantitativa, ma anche in rapporto alla cosiddetta idoneità modale. Ad esempio, traumi di entità segnatamente esigua di regola non possono risultare certamente idonei a produrre lesioni rilevanti e tanto meno la morte; sicché nel determinismo di eventi siffatti, tali traumi mancherebbero del requisito dell'idoneità causale. È ovvio che tale idoneità potrebbe risultare ammissibile per l'intervento di fattori eziologici concorrenti, che devono essere accuratamente ricercati ed analizzati nella maniera più puntuale e sulla base di aggiornate conoscenze medico-biologiche. Quanto poi all'idoneità modale, basti pensare che molte sostanze di comune impiego in terapia, possono considerarsi utili se somministrate per bocca e per converso risultare tossiche, e come tali idonee a cagionare avvelenamenti, se somministrate per via parenterale venosa, con correlata più rapida e massiccia immissione in circolo; ovvero se le sostanze medesime siano assunte, pur attraverso le vie prescritte, in dosi sensibilmente superiori a quelle terapeutiche. Analogamente, l'uso proprio di un'arma da sparo, sotto il profilo dell'idoneità modale, può ritenersi congruo a produrre la morte se dall'arma stessa viene esploso un proiettile che attinge un organo vitale; dovendosi invece ritenere incongruo sotto lo stesso profilo e nel medesimo determinismo mortale, l'uso dell'arma, se impiegata impropriamente come corpo contundente e con scarsa energia cinetica.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE

IL NESSO DI CAUSA



METODOLOGIA MEDICO - LEGALE

La valutazione del nesso causale va fatta sulla base di diversi criteri medico-legali di giudizio:

Criterio di continuità fenomenica: verifica, in successione logica e cronologica, delle manifestazioni cliniche (quindi dei sintomi) della causa lesiva, tenuto conto, non solo delle caratteristiche di decorso della patologia indotta, ma anche delle connotazioni di eventuali fattori causali patogeni che intervengano o si sovrappongano all'abituale quadro clinico. Una siffatta successione, definita classicamente "sindrome a ponte", può tuttavia mancare, senza che ciò possa portare ad escludere il nesso di causa nei casi in cui la patologia in questione possa decorrere – secondo consolidate nozioni scientifiche – con intervallo libero da sintomi. Basti al riguardo pensare alle cosiddette rotture viscerali in due tempi o agli ematomi epidurali, patologie che possono – decorrendo in assenza di sintomi – manifestarsi anche a distanza rilevante dal momento in cui la causa lesiva ha agito, in rapporto ad un'iniziale lesione discontinuativa parziale che non induce alcuna apprezzabile sintomatologia fino al momento in cui, anche per un comune atto fisiologico, si verifichi il completamento della lesione stessa e la conseguente emorragia che solo a quel punto dà luogo all'estrinsecazione sintomatologica. Analogamente sono caratterizzati da intervallo libero alcuni quadri di epilessia post-traumatica, che si manifestano anche a distanza di mesi dall'insulto cerebrale, in rapporto alla organizzazione cicatriziale del focolaio contusivo encefalico, ecc..

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS CORSO DI MEDICINA LEGALE



IL NESSO DI CAUSA

METODOLOGIA MEDICO - LEGALE

La valutazione del nesso causale va fatta sulla base di diversi criteri medico-legali di giudizio:

Criterio della possibilità scientifica: tale criterio dovrebbe essere analizzato preliminarmente, rappresentando il primo passo del ragionamento controfattuale, su cui si basa la teoria della *condicio sine qua non*. Nella considerazione di tale criterio, in rapporto alle molteplici peculiarità delle singole fattispecie, non potrà che farsi riferimento a leggi scientifiche (cosiddette di copertura) – ed in particolare a leggi universali o a leggi statistiche – sulla cui base può pervenirsi ad una preliminare possibilità di ammissione del nesso o, per converso, ad una tassativa esclusione dello stesso ove risulti l'impossibilità scientifica che l'azione o l'omissione ipotizzate possano avere svolto ruolo causale, pur con il supporto di eventuali intervenuti fattori concorrenti. Nell'ipotesi di nesso possibile o probabile non potrà prescindere dalla considerazione degli altri criteri di valutazione per un eventuale giudizio di certezza o di più elevato grado di probabilità.

Criterio della probabilità statistica: pur potendo fornire dati a favore dell'ipotesi causale, tale criterio non assume il valore di quelli già trattati, considerato che da solo non appare sufficiente a costituire prova di esistenza del nesso causale, pur conferendo un consistente conforto al giudizio conclusivo di tipo probabilistico. Può pertanto essere utilizzato per confutare un'ipotesi o al converso per supportarla, fornendo un'ulteriore prova all'elaborazione valutativa globale. Basti pensare al riguardo all'utilità della probabilità statistica nell'accertamento del rapporto causale tra esposizione al rischio lavorativo e patologia oncologica professionale, rapporto da ritenere più probabile quando un rilevante numero di lavoratori assicurati esposti al rischio contraggano la stessa patologia, peraltro presente – sia pure in maniera assai meno significativa – anche nella popolazione non esposta.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS

CORSO DI MEDICINA LEGALE



IL NESSO DI CAUSA

METODOLOGIA MEDICO - LEGALE

La valutazione del nesso causale va fatta sulla base di diversi criteri medico-legali di giudizio:

Criterio di esclusione di altre cause:

nell'analisi del nesso causale è di rilievo sostanziale verificare se siano proponibili nel determinismo dell'evento cause diverse da quella sul cui ruolo eziologico occorre indagare. In sostanza il criterio di esclusione di altre cause, tramite un'attenta disamina di ogni elemento disponibile, deve portare a vagliare accuratamente se il quadro patologico osservato possa essere spiegato eziopatogeneticamente in modo diverso da quello riferito o ipotizzato. È così difficilmente ammissibile l'eventualità di un'emorragia cerebrale causata da un esiguo trauma contusivo al capo, in un soggetto affetto da gravi patologie ipertensiva ed arteriosclerotica cerebrale; com'è altresì assai dubbia, se non tassativamente da escludere, la derivazione eziologica di una disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare per un lieve trauma cervicale da colpo di frusta, in un soggetto affetto da grave e pre-esistente patologia occlusale, con caratteristiche tali da doversi ritenere l'unico fattore eziologico della disfunzione stessa. Anche in siffatti casi, tuttavia, non potrà prescindersi da un accurato procedimento analitico, con il fine di evidenziare se il trauma, per quanto scarsamente significativo, possa avere svolto ruolo concorrente con le suddette -sia pur rilevanti- pre-esistenze patologiche nel determinismo di più eclatanti implicazioni.

La considerazione di tale criterio può talora risultare non agevole, specie nelle indagini peritali sul vivente, quando, per dissimulazione da parte dell'esaminando, l'individuazione di eventuali pre-esistenze patologiche può sfuggire all'attenzione dell'esaminatore.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE



IL NESSO DI CAUSA

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

Art. 42.

(Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto
preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva)

Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta
dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e
volonta'.

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a
carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od
omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026



UNIBAS
CORSO DI MEDICINA LEGALE
IL NESSO DI CAUSA



Art. 43 (Elemento psicologico del reato)

Il delitto:

e' **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

e' **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente;

e' **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Dr. Aldo Di Fazio

Direttore S.I.C. di Medicina Legale Regione Basilicata

POTENZA

08.05.2026